



Enrico De Nicola firma l'atto di promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana

Il successivo articolo 11 ("L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo") autorizza implicitamente il ricorso all'uso della forza per scopi difensivi e in aderenza ai principi giuridici di legittima difesa individuale e collettiva nei casi in cui si renda necessario per la difesa dello Stato. Lo stesso, oltre ad esprimere il generale principio di divieto dell'uso della forza come strumento di offesa, legittima gli accordi di adesione dello Stato ad organizzazioni sovranazionali finalizzate al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e gli interventi militari eventualmente necessari a tali scopi.

Analizzando nello specifico l'articolo 11 si può osservare che il primo comma vieta la guerra di aggressione e non le situazioni di esclusione ammesse dal diritto internazionale ovvero di legittima difesa, la difesa dei confini, dell'integrità territoriale e nazionale e l'intervento in soccorso ad uno Stato aggredito. Tale chiaro ripudio della guerra, intesa come conflitto su vasta scala che comporta l'uso massiccio di armi e forze armate come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, va inquadrato nel contesto storico di promulgazione della nostra Carta Costituzionale. Gli eventi bellici appena conclusi impone-

vano infatti ai Padri costituenti di prendere una posizione chiara ed inequivocabile che garantisse la Comunità Internazionale da eventuali politiche aggressive; la formulazione di ripudio della guerra richiama il Patto di Parigi del 1928 conosciuto anche come Patto di rinuncia alla guerra.

Il secondo ed il terzo comma limitano la sovranità nazionale in condizioni di parità con gli altri Stati autorizzando l'adesione ad organizzazioni finalizzate ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni; in sostanza legittimano l'adesione all'ONU, sebbene questa, prevedendo l'esistenza dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza e attribuendo loro un potere maggiore rispetto agli altri, non rispetti le condizioni di parità tra gli Stati. Anche l'adesione alle altre organizzazioni regionali quali la NATO e l'UE ha trovato legittimazione in quest'articolo, che ne è risultato promotore e propulsore. Sotto il profilo di diritto internazionale possiamo osservare che la Carta delle Nazioni Unite, sottoscritta a San Francisco il 26 giugno del 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945, ha escluso la facoltà degli Stati di impiegare lo strumento bellico per la risoluzione delle controversie internazionali e la tutela dei propri interessi. Nell'indicare le linee di





La firma della Carta delle Nazioni Unite

ta che "I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite".

Queste eccezioni al divieto generale dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati, che si configurano pertanto come casi di ammissione all'uso della stessa, sono essenzialmente: la legittima difesa individuale e collettiva, l'uso della forza autorizzato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le misure contro gli Stati ex

principio cui le nazioni devono uniformarsi, la Carta ha posto l'accento sul concetto di (uso della) "forza" e non più sul fenomeno "guerra" previsto dal precedente ordinamento, affinché si limitasse l'eccessivo spazio dedicato ad attività e azioni militari tecnicamente non qualificabili come guerra ma comunque caratterizzate da ingerenze non tollerabili e contrarie ai principi giuridici già perseguiti dal Patto della Società delle Nazioni del 1919. Fino alla sottoscrizione di questo Patto, il diritto di ricorrere alla guerra era infatti ammesso dall'ordinamento internazionale che, attraverso lo *ius in bello*, il cosiddetto diritto bellico, disciplinava i casi e il metodo di ammissione della guerra quale strumento di soluzione delle controversie internazionali per far prevalere l'interesse nazionale rispetto a quello della

controparte anche in assenza di un principio giuridico valido e riconosciuto.

Le disposizioni contenute nella Carta prevedono fattispecie differenti distinguendo tra i casi d'uso della forza ad opera dei singoli Stati e il ricorso al sistema di difesa collettiva che trova la sua legittimazione nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e stabiliscono delle eccezioni a quanto stabilito al capitolo 1, articolo 2, comma 4 della Carta delle Nazioni Unite ove reci-

Charter of the United Nations

and Statute
of the
International
Court of Justice



United Nations



nemici, il consenso dell'avente diritto, l'intervento a protezione dei cittadini all'estero, l'intervento d'umanità e il cosiddetto dovere d'ingerenza umanitaria ed altre cause controverse di esclusione del fatto illecito.

La Carta prevede un'altra distinzione fondamentale tra l'intervento diretto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'autorizzazione/mandato ad agire conferito ad un'organizzazione terza a carattere regionale o portatrice di interessi comuni a più Stati.

In virtù di quanto stabilito dagli articoli 39 e seguenti del capitolo VII, il Consiglio di Sicurezza è il soggetto legittimato ad emanare provvedimenti sanzionatori ed esercitare l'uso della forza contro lo Stato che si è reso responsabile di atti perseguibili in forza del diritto internazionale, attraverso raccomandazioni e decisioni tra cui distinguiamo le prime, prive di una natura giuridicamente vincolante, dalle seconde, che impongono ai membri un'agire.

Il capitolo VIII prevede invece che, a seguito di specifico mandato di autorizzazione all'uso della forza, siano le organizzazioni regionali ad agire in virtù del principio di difesa collettiva. Pertanto regola e stabilisce casi e modalità in cui è ammesso il ricorso all'uso della forza quando intrapreso, in virtù di accordi regionali, da organizzazioni regionali, che, legittimate dal Consiglio di Sicurezza, operano all'interno del siste-

ma di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite.

Il risultato del processo evolutivo nei rapporti internazionali, introdotto e consolidato dalla Carta delle Nazioni Unite, si estrinseca nel divieto di aggressione inteso come aspetto principale del divieto di uso della forza, che è ormai universalmente riconosciuto come norma di diritto internazionale, anche se l'imperativo in parola subisce continui tentativi da parte degli Stati di far interpretare estensivamente il principio di legittima difesa.

Si può pertanto concludere che, con l'entrata in vigore della Carta e il divieto generale di ricorso all'uso della forza sancito al citato quarto paragrafo dell'articolo 2 della stessa, il ricorso all'uso della forza armata per la soluzione delle controversie e le dispute internazionali sia affidato nella quasi totalità dei casi al Consiglio di Sicurezza. Le più importanti eccezioni al citato divieto risiedono nei casi di legittima difesa individuale e collettiva previsti nel citato articolo 51 che regola le modalità e i casi di ammissibilità all'uso della forza armata nei casi di violazione consumata o tentata dell'integrità territoriale o dell'indipendenza politica, ma non di coercizione economica.

BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA

Ronzitti Natalino, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, quarta edizione

James Burk, *La guerra e il militare nel nuovo sistema internazionale*, Franco Angeli Editore, Milano, 1998

Cassese Sabino, Battini Stefano, Franchini Claudio, Perez Rita, Vesperini Giulio, *Manuale di diritto pubblico*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, quarta edizione

Daniele Luigi, *Diritto dell'unione Europea; sistema istituzionale - ordinamento - tutela giurisdizionale - competenze*, Giuffrè editore, Milano, 2010, quarta edizione

Modugno Franco e AAVV, *Diritto Pubblico*, Giappichelli Editore, Torino, 2012

Tesauro Giuseppe, *Diritto dell'Unione Europea*, CEDAM, Padova, 2010, sesta edizione

Conforti Benedetto, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica Napoli, 2006, settima edizione

Composizione, funzioni e compiti del consiglio supremo di difesa: <http://www.quirinale.it>

Costituzione, storia e organizzazione della NATO: <http://www.nato.int>

Costituzione, storia e organizzazione dell'ONU: <http://www.un.org>

Costituzione, storia e organizzazione dell'Unione Europea: http://europa.eu/index_it.htm

Comitato Atlantico, Atlantic Treaty Association: <http://www.comitatoatlantico.it>

